

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INDENNITA' DI PROGETTAZIONE IN ATES S.R.L.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse dell'indennità per lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei dipendenti della società, abilitati ai sensi della normativa vigente, di seguito più brevemente denominati "addetti", secondo i criteri che seguono. L'indennità oggetto del presente Regolamento è da considerarsi aggiuntiva rispetto ad eventuali riconoscimenti provenienti dalla contrattazione collettiva di secondo livello e/o da politiche di welfare societario.

Sono escluse le ulteriori attività legate all'esercizio di funzioni tecniche di cui al separato Regolamento per l'assegnazione dell'indennità per l'espletamento di funzioni tecniche in ates srl.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'indennità sopra indicata viene ripartita tra gli addetti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di progettazione preliminare;
- attività di progettazione definitiva;
- attività di progettazione esecutiva.
- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il riconoscimento della predetta indennità relativa alle attività di cui sopra resta sempre subordinata alla firma in qualità di professionista iscritto all'albo ed al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente.

Art. 3 – DESTINATARI

I destinatari sono individuati nel personale dell'ufficio tecnico della società e nei collaboratori, che svolgono compiti di supporto all'attività di progettazione.

Art. 4 – MODALITA' DI DESTINAZIONE DELL'INDENNITÀ

L'attività di progettazione trova copertura nelle somme a disposizione di cui al quadro economico complessivo dell'opera da realizzare e/o progettare. In ogni caso l'indennità non potrà superare il 50% dell'importo concordato per tali attività tra Ates ed il Committente.

Art. 5 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'indennità relativa soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



In questo caso l'indennità aggiuntiva è calcolata sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato nel rispetto di quanto previsto dai punti precedenti.

Art. 6- GRUPPO DI LAVORO

Al fine di procedere alle attività di cui al presente Regolamento è costituito un gruppo di lavoro, formato secondo i seguenti criteri:

- professionalità, come previsti dalla normativa vigente in materia;
- specializzazione e grado di esperienza, acquisiti nella disciplina specifica cui l'attività si riferisce.

La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità delle spese.

La composizione, sia in senso quantitativo che qualitativo, sarà determinata dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante l'atto di incarico.

All'interno del gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche, l'individuazione deve coinvolgere tutto il personale adibito alle specifiche mansioni oggetto di indennità, nel rispetto delle competenze professionali richieste e tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi, ove le professionalità a disposizione consentano una piena applicazione del principio di rotazione.

I soggetti destinatari assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività affidatagli.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutta l'attività specifica.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica, percentuale di volta in volta stabilita dal Responsabile in funzione delle attività svolte. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7 – ATTO DI INCARICO

Il Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individua con apposito provvedimento (atto di incarico) il Gruppo di lavoro:

L'atto di incarico deve contenere:

- i nominativi degli addetti incaricati dell'attività di progettazione;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali e le modalità di valutazione in caso di ritardo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- l'aliquota percentuale dell'indennità spettante a ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto.

L'atto di incarico, munito dei contenuti di cui sopra, sarà sottoposto al Direttore Generale, per la sua approvazione.

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Art. 8 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

3

Le somme destinate all' indennità per l'attività di cui al presente Regolamento, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologie di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni delle categorie in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere.

Per le specifiche attività, di volta in volta richieste, sarà riconosciuto il seguente compenso a fasce progressive sulla base del valore della parcella, determinata in relazione al calcolo da Decreto Ministeriale 17.06.2016 al netto delle spese ed oneri accessori:

| | |
|-----------------------------|-------|
| - Da 0 fino a 10.000 € | = 30% |
| - Da 10.001 fino a 20.000 € | = 20% |
| - Da 20.001 fino a 40.000 € | = 10% |
| - Da 40.001 fino a 50.000 € | = 5% |
| - Superiori a 50.000 € | = 2% |

Le percentuali sopra indicate dovranno essere ripartite tra il progettista ed eventuali collaboratori, come specificato al precedente art. 7.

La quota di indennità calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi, assegnata a ciascun componente, in relazione al ruolo svolto all'interno del progetto.

La mancata approvazione del progetto e/o il mancato avvio dei lavori non preclude il riconoscimento dell'indennità per l'attività effettivamente svolta.

Il ruolo di coordinamento ed organizzazione del team di progettazione viene assegnato al Responsabile Tecnico. Nel caso di sola progettazione, senza contestuale affidamento dell'esecuzione dei lavori, si riconosce una specifica indennità pari al 20% forfettario del compenso calcolato per le attività di progettazione.

Art. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non hanno diritto a percepire l'indennità i dipendenti incaricati che violino disposizioni di legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

Art. 10 – LIQUIDAZIONE

Ai fini della erogazione dell'indennità, è necessario l'accertamento positivo dello svolgimento delle singole attività dei dipendenti da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 – RINVIO

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

4

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore in data 01.07.2022.

Trezzo sull'Adda (Mi), 23 giugno 2022

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella



Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00